

**Filtri per l'accesso alla giustizia** (sui limiti entro i quali possono considerarsi costituzionalmente legittime norme che prevedono forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri e che cominano la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo; dichiara illegittima una norma prevista per il processo tributario secondo cui l'omissione della presentazione del reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione comporta l'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione tributaria nonché la rilevabilità d'ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio).

**CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 16 aprile 2014, n. 98** - Pres. Silvestri, Red. Mattarella - (giudizi promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con ordinanza del 7 febbraio 2013, dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con due ordinanze del 17 aprile 2013, dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento con ordinanza del 18 aprile 2013 e dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna con due ordinanze del 12 luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 68, 146, 147, 153, 270 e 271 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 26, 27 e 51, prima serie speciale, dell'anno 2013).

**1. Giurisdizione e competenza - Generalità - Norme che prevedono forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri - Legittimità - Limiti - Individuazione - Disposizioni che cominano la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo - Illegittimità.**

**2. Giustizia tributaria - Controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate - Disciplina prevista dall'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Obbligo di presentare preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione - Previsione a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Illegittimità costituzionale - Per violazione dell'art. 24 Cost. - Va dichiarata.**

**1. Anche se debbono in linea generale ritenersi legittime le norme che prevedono forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri quando questi siano finalizzati al perseguimento di interessi generali, deve tuttavia ritenersi, anche là dove ricorra tale circostanza, che il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa (1), deve contenere l'onere nella misura meno gravosa possibile (2) e deve operare un «congruo bilanciamento» tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa intende perseguire (3). In particolare, debbono ritenersi costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 24 Cost., le disposizioni che cominano la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo (4).**

**2. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), secondo cui, nel processo tributario,**

**l'omissione della presentazione del reclamo ed eventuale proposta di mediazione ad organo della stessa Amministrazione finanziaria comportava l'inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, nonché la rilevabilità d'ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale norma - comportando la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale - si pone in contrasto con l'art. 24 Cost.**

-----  
(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 154 del 1992; v. anche, in termini analoghi, Corte cost., sentenze n. 360 del 1994, n. 406 del 1993, n. 530 del 1989.

(2) Cfr. Corte cost., sentenze n. 233 del 1996 e n. 56 del 1995.

(3) Cfr. Corte cost., sentenza n. 113 del 1997.

(4) Cfr. Corte cost., sentenze n. 296 del 2008, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/p/82/ccost\\_2008-07-25.htm](http://www.lexitalia.it/p/82/ccost_2008-07-25.htm) n. 360 del 1994, n. 406 e n. 40 del 1993, n. 15 del 1991, n. 93 del 1979.

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/ccost\\_2014-04-16-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-04-16-3.htm)

Legislazione: [LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 \(in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Suppl. Ord. n. 87 - in vigore dal 1° gennaio 2014\) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(Legge di stabilità 2014\). \(13G00191\)](#)



\* Inizio pagina